



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

Settore 6° "LL.PP. – Manutenzione - Protezione Civile"

OGGETTO: **DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN PALAZZETTO DELLO SPORT - COMPLETAMENTO"**

CUP: D83B14000000005 – CIG: 86975716A4 - RDO N. 2777298

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Valentino Ferrara

INDICE

PREMESSA.....	4
1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	5
2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	5
3. IMPORTI DELL'APPALTO.....	6
4. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	7
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO	8
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.....	8
7. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.....	9
8. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	10
8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	10
8.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	10
9. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI	14
10. SUBAPPALTO LAVORI	14
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	19
15.2 II DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	20
16. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	21
16.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	25
16.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
16.3 SCHEMA DI RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26

17.	OFFERTA TECNICA.....	27
18.	OFFERTA ECONOMICA.....	31
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
19.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	33
19.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	35
19.3	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	35
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
22.	APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	37
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
25.	CHIARIMENTI.....	40
26.	COMUNICAZIONI.....	40
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Santa Maria a Vico, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per la sola esecuzione dei lavori avente ad oggetto "LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN PALAZZETTO DELLO SPORT - COMPLETAMENTO".

Nel prosieguo: -per Codice si intende il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modifiche, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32; -per Regolamento si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore.

L'affidamento in oggetto avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n. 50/2016, in ossequio all'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016. Il luogo di svolgimento dell'appalto e nel Comune di Santa Maria a Vico, Codice NUTS IT.

Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 28 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento ha per oggetto un contratto di soli lavori per la il completamento del Palazzetto dello Sport di proprietà del Comune di Santa Maria a Vico, secondo le specifiche riepilogate di seguito e ben dettagliate nel progetto definitivo dei lavori.

Il progetto è finanziato con le seguenti fonti di finanziamento:

- € 500.000,00 finanziato nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2018;
- € 333.367,69 finanziato col mutuo di Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 4487983/00/01 del 07.11.2008;
- € 670.000,00 finanziato con mutuo dell'Istituto del Credito Sportivo con finanziamento in conto interessi per effetto del Bando "Sport Missione Comune 2020".

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma MEPA istituita da Consip S.p.A.

Si invitano quindi i concorrenti che hanno ricevuto l'invito a presentare offerta a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara, approvato con Determina Dirigenziale n. 282 del 16.03.2021, è stato sottoposto alla verifica dell'Ufficio Validazioni interno, giusto rapporto di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 12.03.2021, Atto n. 02/2021. I lavori sono regolamentati in modo specifico dal "Capitolato Speciale d'Appalto". Le disposizioni contenute nel capitolato costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica. L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto esecutivo posto a base di gara (scaricabile in formato *.pdf al seguente https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201649&NodoSel=63 cliccando su "+" accanto a "Impiantistica Sportiva" e poi, una volta aperto il menù dei progetti, su "Accedi" sul lato destro di "Progetto esecutivo –

Completamento del Palazzetto dello Sport")

2. Lettera d'invito;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati;

La documentazione di gara, con esclusione del progetto definitivo per cui si rimanda a quanto scritto sopra, è disponibile:

- sulla piattaforma MEPA in corrispondenza della RDO n. 2777298
- sul sito web istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico: <https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/category/avvisi-notizie/gare/> che si invita a tenere costantemente in visione per gli aggiornamenti ed i chiarimenti che si rendessero necessari in relazione alla procedura.

È messo in visione dei concorrenti anche il progetto esecutivo delle sistemazioni esterne del Palazzetto dello Sport (scaricabile in formato *.pdf al seguente https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201649&NodoSel=63 cliccando su "+" accanto a "Impiantistica Sportiva" e poi, una volta aperto il menù dei progetti, su "Accedi" sul lato destro di "Progetto esecutivo – Palazzetto dello Sport – Sistemazioni esterne"). Tale progetto di completamento potrà essere utilizzato come "spunto" per la presentazione delle offerte migliorative ma potrà essere oggetto di successivi affidamenti come successivamente chiarito.

Per tutto quanto sopra, i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, possono formulare la propria offerta per l'affidamento dell'appalto.

1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – Piazza Roma n. 365 – 81028 SANTA MARIA A VICO -Tel. : 0823759523
Responsabile unico del procedimento: Ing. Valentino Ferrara – Settore LL.PP., Manutenzioni - indirizzo di posta elettronica : valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it – pec: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto prevede le opere di completamento del Palazzetto dello Sport di proprietà del Comune di Santa Maria a Vico.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 180 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;

L'appalto è costituito da un lotto funzionale per le seguenti motivazioni:

- il raggiungimento di una piena funzionalità tra la fase progettuale e quella di esecuzione dei lavori, in cui al meglio si espliciti la realizzazione delle opere con le soluzioni progettuali adottate;
- l'effettivo completamento del Palazzetto dello Sport del Comune di Santa Maria a Vico.

3. IMPORTI DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara è pari a € 1.207.976,54 oltre IVA, inclusi € 85.007,80 per oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 15.000,00 per forniture.

Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.lgs. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari a € 313.832,72. L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di mercato, il costo della manodopera vigente al momento della redazione del progetto (dicembre 2020) per la provincia di Caserta, spese generali al 15% ed utile d'impresa al 10%.

L'amministrazione si riserva, secondo le esigenze proprie, la facoltà di modificare il contratto, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice, incrementando l'affidamento di che trattasi fino all'importo aggiuntivo di € 200.000,00 onde si rilevasse la necessità/opportunità di implementare l'intervento con la realizzazione di opere relative alle aree esterne.

Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

L'amministrazione si riserva altresì, secondo le esigenze proprie, di affidare con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice i lavori di cui al progetto di completamento fino all'importo di € 327.000,97 ove nel corso di esecuzione delle opere affidate e/o al termine delle stesse e nei tre anni successivi alla stipula del contratto si rinvenisse la possibilità di utilizzare nuove risorse finanziarie. Le risorse di cui al presente punto assorbono quelle di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato, come sopra eventualmente incrementato, è quello indicato al precedente paragrafo 3 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e di ogni onere necessario per lo svolgimento delle procedure amministrative, a carico dell'affidatario, relative a: pratiche antincendio per l'ottenimento del CPI, certificato di agibilità, autorizzazione sismica, pratica ex legge 10/1991.

Il contratto sarà stipulato a corpo. Ne discende che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016 il "prezzo offerto" è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la parte dell'appalto relativa ai lavori, andrà a formare l'importo contrattuale. Nell'ambito dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà attribuito sulla base delle offerte a ribasso sugli importi posti a base di gara. L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle proposte migliorative presentate in sede di gara, accettate dalla commissione giudicatrice, e da riportare nel progetto esecutivo, e delle eventuali variazioni e/o integrazioni al progetto esecutivo che potranno essere richieste dal Genio Civile della Provincia di Caserta per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'adeguamento sismico.

L'Amministrazione contraente, stante l'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal decreto di finanziamento, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

Le tempistiche di ciascuna fase delle attività di cui si compone l'appalto sono riportate nel relativo Cronoprogramma.

4. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 83 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all'art. 216, comma 14, per cui *"..continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*. Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle categorie generali e specializzate di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell'Allegato A, così come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016. Il citato decreto, attuativo del d.lgs. 50/2016, ha definito l'elenco delle categorie costituenti strutture, impianti ed opere speciali (SIOS) per le quali, ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere. Il progettista ha proceduto, per come stabilito all'art. 32 – comma 7 – del DPR 207/2010, all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all'individuazione: -della categoria prevalente; -delle categorie scorporabili di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente; -di quelle per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS introdotte al comma 11 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 ed elencate nel Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016), per le quali non è ammesso l'avvalimento e il subappalto non può superare il 30% del relativo importo, per come stabilito dal comma 5 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie con la relativa classifica conforme alle previsioni del comma 4 dell'art. 61 del DPR 207/2010.

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE							
CAT.	Class.	Descrizione	Importo progetto	Importo Opzioni	TOTALE	%	SIOS
OS6	II	Finiture di opere generali in materiali lignei, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	404.940,55 €	98.835,46 €	503.776,01 €	32,82%	NO
OG11	II	Impianti	350.966,30 €	49.855,54 €	400.821,84 €	26,11%	SI
OG1	II	Opere edili	335.076,02 €	29.997,70 €	365.073,72 €	23,78%	NO
OS26	I	Pavimentazioni	116.993,67 €	0,00 €	116.993,67 €	7,62%	NO
OG3	I	Strade	0,00 €	148.312,27 €	148.312,27 €	9,66%	NO
TOTALE =			1.207.976,54 €	327.000,97 €	1.534.977,51 €	100,00%	

La categoria OG11 è a qualificazione obbligatoria, non è ammesso l'avvalimento ed il subappalto è consentito nel limite del 30%.

Le prestazioni sono complessivamente subappaltabili nel limite del 40%. Analogo limite vale per le prestazioni non SIOS.

Le prestazioni di cui alle categorie OS26 e OG3 sono scorparabili.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara elencata in premessa e gli elaborati progettuali sono disponibili al seguente indirizzo della stazione appaltante "<http://www.comunesantamariaavico.it>" e sulla piattaforma MEPA in corrispondenza della RDO n. 2777298.

Per effetto dell'emergenza sanitaria non è ammessa la visione degli elaborati progettuali presso gli uffici comunali.

Il sopralluogo sulle aree interessate dai lavori è obbligatorio ma non assistito. Pertanto, non è previsto che l'Ufficio accompagni i rappresentanti presso l'area d'intervento, facilmente accessibile dall'esterno. I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare presso l'area oggetto dell'intervento un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto delle possibili interferenze e della logistica, con particolare attenzione alla fase di demolizione. I concorrenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Contraente, potranno eseguire ulteriori rilievi ed indagini specialistiche ritenuti necessarie, purché questi siano del tipo non invasivo.

La mancata attestazione di aver effettuato il sopralluogo a cura dell'operatore economico sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio, da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio

per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per le imprese cooptate si applica l'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla prestazione che eseguono anche nell'ambito di un'eventuale forma associativa, non è ammessa la partecipazione alla gara, nel caso di:

- presenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancata accettazione delle clausole del "Codice di Comportamento del Comune di Santa Maria a Vico" approvato con D.G.C. n. 41 del 07.03.2019, allegato alla documentazione di gara.

8. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione. In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016. Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'emanazione del decreto dell'ANAC ivi previsto, si applica l'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese).

8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIE E CLASSIFICHE OPERE							
CAT.	Class.	Descrizione	TOTALE	%	Qualificazione obbligatoria	Prevalente o scorporabile	CPV

OS6	II	Finiture di opere generali in materiali lignei, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	503.776,01 €	32,82%	SI	Prevalente	45262000-1 - Lavori speciali di costruzione, esclusi i lavori di copertura
OG11	II	Impianti	400.821,84 €	26,11%	SI (SIOS)	Scorporabile	45300000-0 Lavori di installazione impianti in edifici
OG1	II	Opere edili	365.073,72 €	23,78%	SI	Scorporabile e subappaltabile	45262522-6 Lavori edili
OS26	I	Pavimentazioni	116.993,67 €	7,62%	NO	Scorporabile e subappaltabile	45432110-8 - Posa di pavimenti
OG3	I	Strade	148.312,27 €	9,66%	NO	Scorporabile e subappaltabile	45233200-1 - Lavori di superficie vari
TOTALE =			1.534.977,51 €				

a) Categoria prevalente OS 6: attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e classifica di riferimento, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010. Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 40% ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione.

b) Categoria scorporabile OG 11 a qualificazione obbligatoria (SIOS): i relativi lavori, ricompresi tra quelli di cui all'Allegato A del DM n. 248/2016, non possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OG 11 deve essere provato tramite attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella già menzionata categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere. Per tali lavorazioni, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento. Inoltre, ai sensi dell'art 105 comma 5 del Codice e dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere della stessa categoria (ma il già menzionato limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice). Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria OG 11, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio") nel predetto limite del 30%. Pertanto, stante il limite al subappalto del 30% dell'importo della categoria stessa, gli operatori economici dovranno comunque possedere il 70% di qualificazione della categoria stessa.

c) Categoria scorporabile ed integralmente subappaltabile OG 1: i relativi lavori, non ricompresi tra quelli di cui all'Allegato A del DM n. 248/2016, possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS23 può essere coperto con l'importo della categoria prevalente (OS6) e subappaltato al 100% ad impresa in possesso della relativa attestazione SOA oppure eseguito direttamente dalla mandataria qualora in possesso dell'attestazione SOA per la classe richiesta per la categoria OG1. Il possesso del requisito deve essere provato tramite attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella già menzionata categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria OG 1, dovrà indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio") nel già menzionato limite del 100%.

d) Categoria scorporabile ed integralmente subappaltabile OS 26: i relativi lavori, non ricompresi tra quelli di cui all'Allegato A del DM n. 248/2016, possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS26 può essere coperto con l'importo della categoria prevalente (OS6) e subappaltato al 100% ad impresa in possesso della relativa attestazione SOA oppure eseguito direttamente dalla mandataria qualora in possesso dell'attestazione SOA per la classe richiesta per la categoria OS26. Il possesso del requisito deve essere provato tramite attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella già menzionata categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria OS 26, dovrà indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio") nel già menzionato limite del 100%. Si rammenta che la qualificazione per la categoria OS26 può essere dimostrata, in assenza di attestazione SOA, con le modalità di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

e) Categoria scorporabile ed integralmente subappaltabile OG 3: i relativi lavori, non ricompresi tra quelli di cui all'Allegato A del DM n. 248/2016, possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OG3 può essere coperto con l'importo della categoria prevalente (OS6) e subappaltato al 100% ad impresa in possesso della relativa attestazione SOA oppure eseguito direttamente dalla mandataria qualora in possesso dell'attestazione SOA per la classe richiesta per la categoria OG3. Il possesso del requisito deve essere provato tramite attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella già menzionata categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria OG3, dovrà indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio") nel già menzionato limite del 100%. Si rammenta che la qualificazione per la categoria OG3 può essere dimostrata, in assenza di attestazione SOA, con le modalità di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;

in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;

in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;

in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 10.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 10.2, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 10.2, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori della categoria scorporabile, il relativo requisito potrà essere soddisfatto integralmente dalla mandante.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, (che ricorre nel caso in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile siano assunti da soggetti riuniti, a loro volta, in un sub raggruppamento di tipo orizzontale) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub-associazione, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 10.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47, comma 2 e 2-

bis, del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

9. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA – avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, ad eccezione dei limiti descritti al precedente paragrafo 12.2 in relazione alla categoria di lavorazioni SIOS OG 11 (art 89 comma 11 del Codice). Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 9 e 12.1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO LAVORI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di

quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si applica l'art 89 comma 11 del Codice con riferimento alle lavorazioni ricondotte alla categoria SIOS OG 11.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 con modifiche, con il comma 4 dell'art. 1 ha previsto:

"Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93".

Nel caso di specie il mantenimento dell'offerta per 360 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di scadenza della presentazione delle offerte si rende necessario per evitare di rendere inefficace la procedura.

L'offerta è quindi corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, come derogato dal comma 4 dell'art. 1 del Decreto Semplificazioni, pari al 1% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 12.079,77**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, **con validità 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.**

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:

Ragione sociale: Comune di Santa Maria a Vico servizio Tesoreria Comunale; Indirizzo: Piazza Roma n. 365 CAP 81028;

Località: SANTA MARIA A VICO; Coordinate IBAN: IT 43 N 05142 74890 T210 8000 0461- Banca di Credito Popolare, Agenzia di Maddaloni, intestato a "Comune di Santa Maria a Vico";

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 360 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile -e quindi è causa di esclusione -la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore e la data indicate in corrispondenza della RDO. Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti MEPA in corrispondenza della RDO n. 2777298 accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.acquistinretepa.it>. La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata come da istruzioni contenute nel manuale MEPA. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso

istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, la documentazione a corredo, il patto d'integrità e la documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito riportate. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: -nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila; -nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; -nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete -soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete -contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori

economici dell'aggregazione di rete;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia scansionata della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 II DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sul profilo di committente all'indirizzo:

<http://www.comunesantamariaavico.it> e sulla piattaforma MEPA in corrispondenza della RDO n. 2777298 raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.acquistinretepa.it>, secondo quanto di seguito indicato (All. 2).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

La necessità di compilare tale parte ricorre anche nelle ipotesi in cui il concorrente indichi il/i professionista/i per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva così come previsto al precedente punto 9, lett b). Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 10 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed alla L. 55/2019 di conversione con modifiche del D.L. 32/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 11.1 e 13.1 del presente disciplinare; b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 11.2 e 13.2 del presente disciplinare; c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 11.2 e 13.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: -nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano

alla procedura in forma congiunta; -nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; -nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative (All. n.1), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti;
- b) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di

ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- d) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- e) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- f) di conformarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 07/03/2019 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Detti obblighi vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori della ditta contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico". L'impresa prende atto che l'indirizzo url del sito del Comune in cui il menzionato Codice è pubblicato tra i documenti accessibili della presente procedura;
- g) di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.
- h) che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l'ufficio Provinciale del Lavoro competente ha sede a....., via.....cap....., pectel.....codice società.....
- i) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°), l'INAIL (matricola n°);
- j) di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore
- k) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente
- l) che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è la seguente

.....;

- m) che l'Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria (si veda l'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016):
- n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.;
- o) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al paragrafo 13.2 del disciplinare di gara, come meglio specificati nel DGUE;
- p) di indicare, quale progettista incaricato dall'impresa, per la progettazione migliorativa, nato a, il, iscritto all'Ordine di della Provincia di col n., con sede in prov. di alla via n., CF, P.Iva, matricola INARCASSA, pec, tel.;
- q) di dichiarare che il progettista incaricato arch/ing. non si trovi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016;
- r) di dichiarare che il professionista incaricato della redazione del progetto migliorativo è in possesso dei requisiti di capacità professionale richiesti dal presente disciplinare di gara;
- s) di dichiarare che il professionista incaricato è dotato della polizza professionale n. rilasciata da in data e che si impegna a mantenerla fino all'emissione del certificato di collaudo;
- t) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 360 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- v) di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- w) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- x) che le parti dell'appalto che intende subappaltare sono le seguenti:
- y) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta.
- z) di aver proceduto ad effettuare sopralluogo in data presso il sito oggetto d'intervento e di ritenere le condizioni rilevate perfettamente rispondenti allo stato di fatto riportato negli elaborati progettuali;
- aa) di impegnarsi a adeguare la progettazione alle proposte migliorative presentate in fase di gara, anche con riferimento a quelle che costituiscono variante al progetto a base d'asta, senza che ciò possa costituire causa di richiesta di maggiori compensi;

- bb) di impegnarsi su richiesta del RUP a adeguare le parti di progetto non oggetto di proposta migliorativa ma che richiedono maggiori lavorazioni per effetto del "raccordo" con la soluzione a base d'asta;
- cc) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (per operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia);
- dd) di rendersi disponibile ad avviare la cantierizzazione, accettando la consegna sotto riserva di legge, anche prima della sottoscrizione del contratto e dell'approvazione della progettazione esecutiva;
- ee) di rendersi disponibile ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del presente contratto;
- ff) di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione della medesima;
- gg) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- hh) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- ii) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- jj) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- kk) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
- ll) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- mm) di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- nn) di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- oo) di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- pp) di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- qq) di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- rr) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- ss) di ritenere remunerativa l'offerta anche in relazione al rischio Coronavirus e di impegnarsi a presentare il protocollo Coronavirus in uno al POS.

Le dichiarazioni di cui ai punti da a) a pp) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1 copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;

2 (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia scansionata della procura;

3 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

4 La ricevuta del pagamento del contributo ANAC;

5 documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice come ridotta per effetto del comma 4 dell'art. 1 del Decreto Semplificazioni;

6 (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ulteriormente ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice) copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

7 Accettazione del "Codice di Comportamento del Comune di Santa Maria a Vico" approvato con D.G.C. n. 41 del 07.03.2019;

Il bollo non è dovuto in fase di gara (vedi interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 05.01.2021).

16.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti -copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; -dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti -atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con indicazione del soggetto designato quale capofila; -dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti -dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti

Per le aggregazioni di rete

l. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto):

-copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato

digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

-copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

-a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; -l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; -le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per la compilazione ed il caricamento a sistema della documentazione amministrativa si rimanda al manuale MEPA.

16.3 SCHEMA DI RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di consentire un'immediata verifica della completezza della documentazione amministrativa si condivide la seguente

tabella:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
DOCUMENTO	CONTENUTO
Documento Unico di Gara Europeo - DGUE	Documento Unico di Gara Europeo – DGUE di tutti i partecipanti (obbligatorio) – Allegato 2
Domanda di partecipazione con dichiarazione di avvenuto sopralluogo	Domanda di partecipazione (obbligatorio) – Modello tipo Allegato 1
Dichiarazione ex art. 80 comma 3 del D.L.vo 50/2016	Dichiarazione ex art. 80 comma 3 del D.L.vo 50/2016 – Modello tipo Allegato 12
Pagamento contributo ANAC	Ricevuta di pagamento del contributo ANAC pari ad € 140,00
Subappalto	Dichiarazione delle parti e degli importi che l'impresa intende subappaltare (facoltativo) – nel DGUE Allegato 2
Eventuali Procure	Documento Unico di Gara Europeo – DGUE (facoltativo)
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (facoltativo) - Allegato 2
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria contratto di avvalimento	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento (facoltativo) – Modello tipo Allegato 6
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi (facoltativo)
Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo (obbligatorio) con eventuale documentazione finalizzata a dimostrare la riduzione dell'importo (facoltativa)
PassOE	Documento generato dal sistema AVCPass sul sito www.anticorruzione.it (per tutti i partecipanti e l'ausiliaria) (obbligatorio)
Accettazione protocollo di legalità	Dichiarazione di accettazione protocollo di legalità da parte di tutti gli operatori economici (obbligatorio) – Modello tipo Allegato 8
Tracciabilità dei flussi finanziari	Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari per l'esecutore dei lavori (obbligatorio) – Modello tipo Allegato 9
Accettazione del "Codice di Comportamento del Comune di Santa Maria a Vico" approvato con D.G.C. n. 41 del 07.03.2019	Dichiarazione di accettazione codice di comportamento da parte di tutti gli operatori economici (obbligatorio) – può bastare firmare digitale il codice di comportamento (Allegato 4)
Cooptazione	Dichiarazione di cooptazione impresa priva di requisiti (facoltativo) – Modello tipo Allegato 11

17. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al progetto definitivo posto a base di gara, a pena di esclusione. La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili. Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini qualitativi e quantitativi ovvero l'introduzione di nuove lavorazioni. Le migliori proposte dovranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, nei limiti descritti al paragrafo 19.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE. Per quanto riguarda eventuali modifiche quantitative, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle

prestazioni richieste nella documentazione tecnica posta a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti. Le soluzioni migliorative proposte potranno quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). I nuovi prezzi dovranno essere dedotti dal Prezzario della Regione Campania vigente o, in mancanza, da adeguate analisi dei prezzi. L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata di tutti gli elementi qualitativi da valutare, riportati in maniera esaustiva nel paragrafo 19.1 - "CRITERI DI VALUTAZIONE".

Il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante tramite il Sistema MEPA un'Offerta Tecnica come di seguito composta:

- a) Relazione Tecnica, anche sottoscritta digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1 del presente Disciplinare;
- b) Max 3 Tavole di dettaglio in formato UNIA1 esplicative della proposta migliorativa secondo i criteri premianti definiti nel paragrafo 19.1;
- c) Max 1 tavola in formato A0 con rappresentazioni fotorealistiche di almeno 3 viste dell'edificio e dell'area;
- d) Computo metrico non estimativo dell'offerta migliorativa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- e) Quadro di raffronto non estimativo dell'offerta migliorativa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

si precisa che sarà valutata positivamente la presentazione di:

- f) Progetto integrato, a livello di esecutivo, della proposta migliorativa dell'appaltatore sottoscritto digitalmente sia da tecnico abilitato, iscritto al rispettivo ordine professionale e che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016 (non vanno inseriti gli elaborati economici), sia dal legale rappresentante dell'operatore economico;

La Relazione Tecnica di cui al punto b) dovrà:

- essere contenuta entro le 20 pagine in formato "UNI EN A4" con font "Arial" carattere non inferiore a "11" interlinea a margini 2,5 sui quattro lati;
- contenere, per l'attribuzione dei punteggi, quanto richiesto nei successivi paragrafi;
- contenere esaurienti descrizioni, conformi a quanto previsto dai criteri di valutazione di tipo discrezionale riportati nel Disciplinare di gara.

Inoltre, l'offerente potrà inserire, nella Relazione Tecnica, l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. ...

Si precisa che (i) nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta; (ii) nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della Relazione Tecnica e l'eventuale indicazione della documentazione coperta da riservatezza.

L'offerta tecnica può, altresì, contenere, come allegati:

- g) le schede tecniche ed i manuali dei prodotti offerti dall'appaltatore nella sua proposta migliorativa (gli allegati non rientrano nel limite di pagine imposto per la relazione tecnica).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili. Il concorrente dovrà descrivere gli elementi tecnici di dettaglio e le modalità di realizzazione producendo tutti gli elaborati descrittivi, grafici e tecnici di dettaglio necessari per verifica dell'adeguatezza della miglioria proposta.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Per la compilazione ed il caricamento a sistema dell'offerta tecnica si rimanda al manuale MEPA.

Si rappresenta che gli elaborati tecnico-economici della proposta migliorativa dovranno essere sottoscritti digitalmente anche da professionista abilitato iscritto ad ordine professionale e non soggetto ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.L.vo 50/2016. La sottoscrizione del "professionista abilitato" potrà essere assolta mediante una delle seguenti modalità:

a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010);

b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste". Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;

c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;

d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Il "professionista abilitato" dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare:

- I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 1) i soci; 2) gli amministratori; 3) i dipendenti; 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) laurea in ingegneria o architettura;
 - 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 1) i soci; 2) gli amministratori; 3) i dipendenti; 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro

Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante: -acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) indicazione del prezzo, in riduzione rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dell'Iva, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (utilizzando il fac-simile di sistema);
- b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

Per quanto riguarda le soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, il concorrente dovrà allegare nell'offerta economica, a pena di esclusione, quanto segue:

- d) un computo metrico estimativo dell'offerta migliorativa, non ribassato (si rappresenta che i prezzi di tariffa utilizzati non dovranno essere ribassati), comprendente le soluzioni non modificate a seguito dal concorrente, con indicati i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative. Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita. Le lavorazioni dovranno essere articolate nelle seguenti categorie:

C.01 – Opere previste in progetto

C.02 – Opere Migliorative

C.03 – Opere integrative

- e) elenco prezzi del progetto a base d'asta come integrato dall'offerta migliorativa con, allegate, le eventuali analisi per i nuovi prezzi non desumibili dal prezzario ufficiale della Regione Campania;
- f) quadro di raffronto estimativo ovvero il documento che individua le differenze, in eccedenza o in diminuzione, tra la proposta a base d'asta e la proposta ribassata del concorrente articolato secondo le seguenti categorie di lavoro:

C.01 – Opere previste in progetto

C.02 – Opere Migliorative

C.03 – Opere integrative

Si evidenzia ai concorrenti che per quanto concerne le offerte migliorative dei lavori, il computo metrico estimativo del progetto esecutivo, per come previsto dall'art. 41 del D.P.R. 207/2010, verrà redatto sulla base dell'elenco prezzi a base di gara, integrato con gli ulteriori prezzi delle offerte migliorative proposte, accettate dalla commissione giudicatrice, sulla base del Prezzario della Regione Campania vigente o, in mancanza, con adeguate analisi dei prezzi. A questi importi sarà applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo e quello offerto in sede di gara, il quale è onnicomprensivo delle offerte migliorative proposte, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza e costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Il computo metrico estimativo, del progetto esecutivo, computato a corpo, non è parte integrante del contratto e non ne costituisce in alcun modo valore negoziale.

Le eventuali varianti in corso d'opera, qualora ammissibili secondo le disposizioni di legge, verranno contabilizzate a misura, data l'invariabilità contrattuale delle percentuali delle singole lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento ed a salvaguardia delle partite di lavorazioni a corpo eventualmente già contabilizzate in via definitiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, sempre a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Saranno considerate esclusivamente le percentuali di ribasso espresse fino alla terza cifra decimale; qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, saranno considerate le cifre fino alla terza cifra decimale arrotondata per eccesso al valore superiore, qualora la quarta cifra decimale sia inferiore a cinque la terza cifra decimale sarà arrotondata per difetto al valore inferiore.

Per la compilazione ed il caricamento a sistema dell'offerta economica si rimanda al manuale MEPA.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di criteri oggettivi inerenti aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto e indicati nel prosieguo del presente disciplinare di gara.

Ai sensi del comma 10 bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, il punteggio economico è fissato al 10% del punteggio complessivo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA	90,00
OFFERTA ECONOMICA	10,00
TOTALE =	100,00

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli elementi dell'offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono basati su criteri oggettivi, scelti tra gli aspetti qualitativi e ambientali connessi all'oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del codice, sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara nei limiti delle proposte di miglioramento ammesse nel presente disciplinare di gara.

Gli aspetti inerenti la possibilità di presentare le migliorie sono definiti nel prosieguo, nella presente sezione "Criteri di valutazione" rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione e l'alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richiesta.

Le migliorie oggetto della valutazione in sede di offerta tecnica non rappresentano elemento di valutazione dell'offerta economica.

Nella tabella seguente sono riportati i criteri e i relativi sub-criteri di valutazione, con i relativi pesi ponderali e sub-pesi discrezionali (D) e quantitativi (Q).

Criteri Motivazionali					
critero	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti Q
A – ASPETTI QUALIFICANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI	3	1	<p>Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni con particolare riferimento alla gestione delle fasi previste.</p> <p>Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficacia e adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative; - modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico-costruttive ed alle fasi realizzative (sistema strutturale, componente architettonica, componente impiantistica, ecc.); - misure tecniche ed organizzative per la riduzione delle interferenze con le abitazioni e con le attività prospicienti l'area di cantiere; 	3	0
B - MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI, DELL'INVOLUCRO EDILIZIO, DELLA FUNZIONALITA' E FRUIBILITA' DEGLI SPAZI INTERNI, DEL COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO	87	1	<p>Proposte migliorative in termini di consumi energetici mediante inserimento di impianti per la produzione di energia mediante fonti rinnovabili ed illuminazione efficiente. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: incremento della produzione di energia rinnovabile mediante fotovoltaico e/o solar cooling e/o energia geotermica; riduzione dei consumi energetici mediante introduzione di sistemi intelligenti di utilizzo dell'energia e/o introduzione di illuminazione efficiente; introduzione di impianti telegestiti e l'introduzione della domotica; - sistemi per la riduzione dei consumi idrici e per il recupero delle acque piovane o per gli scarichi dei servizi igienici e sistemi di produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili. Sistemi alternativi di climatizzazione e/o riscaldamento.</p>	15	0

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI " LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN PALAZZETTO DELLO SPORT - COMPLETAMENTO "

DEGLI SPAZI ESTERNI, DELL'AUMENTO DELLA DURABILITA' E DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DI MAUTENZIONE	2	Proposte migliorative in termini di pregio estetico delle soluzioni adottate. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazione: - qualità estetica delle soluzioni adottate nella proposta migliorativa; - miglioramento della qualità e del pregio estetico degli spazi interni in considerazione dell'utenza prevista; - qualità estetica delle aree esterne. Il presente criterio, per essere valutato, oltre ad essere descritto nella "Relazione della proposta migliorativa" dovrà essere rappresentata in una tavola UNIA0 sottoscritta dai progettisti. Potranno, ove ritenuto utile, essere presentate specifiche tecniche dei materiali proposti presentati dalle aziende produttrici.	10	0
	3	Proposte migliorative del confort acustico, termico ed ambientale degli spazi interni. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazione: -soluzioni per migliorare il confort degli ambienti interni con utilizzo di materiali fonoassorbenti e/o coibenti ed ecocompatibili (ad esempio mediante sistemi di controsoffittatura con potere di isolamento acustico e termico, pannelli e contropareti isolanti e fonoassorbenti, utilizzo di collanti e materiali ecocompatibili). Il presente criterio, per essere valutato, oltre ad essere descritto nella "Relazione della proposta migliorativa" dovrà essere rappresentata in una tavola in formato UNI A0 sottoscritta dai progettisti. Potranno, ove ritenuto utile, essere presentate specifiche tecniche dei materiali proposti presentati dalle aziende produttrici.	10	0
	4	Proposte migliorative in termini di completamento e miglioramento degli spazi esterni, l'illuminazione delle aree esterne e la finitura delle parti esterne dell'edificio (si vedano le soluzioni previste nel progetto complementare di sistemazione delle aree esterne). Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazione: grado di realizzazione del progetto di completamento offerto dal concorrente senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante; - soluzioni per gli spazi destinati alla sosta con realizzazione, ad esempio, di pensiline fotovoltaiche e/o colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici e/o sistemi di rilevazione dell'occupazione dello spazio per la sosta con indicazione del numero di posti liberi su cartello luminoso; - ridisegno con definizione delle finiture delle aree comuni; - soluzioni per gli spazi destinati al verde; - soluzioni per gli spazi destinati alla viabilità con definizione delle aree per la sosta temporanea degli scuola-bus; - progetto delle segnaletica verticale ed orizzontale; - integrazione dell'arredo urbano; - sistemi di videosorveglianza. Il presente criterio, per essere valutato, oltre ad essere descritto nella "Relazione della proposta migliorativa" dovrà essere rappresentata in una tavola in formato UNI A0 sottoscritta dai progettisti. Potranno, ove ritenuto utile, essere presentate specifiche tecniche dei materiali proposti presentati dalle aziende produttrici.	30	0
	5	Proposta migliorativa e/o integrativa finalizzata all'immediata usabilità degli spogliatoi e/o delle aree destinate all'accoglienza e/o uffici e/o servizi igienici. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazione: fornitura arredi. Il presente criterio, per essere valutato, oltre ad essere descritto nella "Relazione della proposta migliorativa" dovrà essere rappresentata in una tavola in formato UNI A0 sottoscritta dai progettisti. Potranno, ove ritenuto utile, essere presentate specifiche tecniche dei materiali proposti presentati dalle aziende produttrici.	5	0

	6	Proposta migliorativa e/o integrativa finalizzata alla fornitura degli arredi tecnici finalizzati all'utilizzo dello spazio da gioco con per le seguenti discipline: basket (ad esempio: strisce per la definizione degli spazi di gioco, canestri con strutture sospese, panche per atleti, banco arbitri, segnapunti digitale, ecc.); pallavolo (ad esempio: strisce per la definizione degli spazi di gioco, sistemi a scomparsa per infissione paletti per rete, rete, sedia arbitro, panche per atleti, segnapunti digitale, ecc.); arti marziali; scherma; pallamano. Sistemi di protezione dagli urti per gli atleti.	17	0
TOTALE =			90	0

A ciascuno degli elementi qualitativi (subcriteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificati con la lettera "D" nella tabella, è attribuito discrezionalmente (la motivazione è sinteticamente riconducibile alla scala di seguito riportata) da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Soluzione tecnicamente non migliorabile:	1
Ottimo:	0,9
Molto più che adeguato:	0,8
Più che adeguato:	0,7
Adeguato:	0,6
Quasi Adeguato:	0,5
Parzialmente adeguato:	0,4
Scarsamente adeguato	0,2
Inadeguato	0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo: il coefficiente medio sarà arrotondato alla terza cifra decimale. A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base della formula matematica riportata in tabella per ciascun sub – criterio.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente all'offerta economica viene attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare.

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo; R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo; R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a

ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ; C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i ; C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i ; C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i ; P_a = peso criterio di valutazione a; P_b = peso criterio di valutazione b; P_n = peso criterio di valutazione n.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica, con partecipazione da remoto mediante una delle piattaforme disponibili (Microsoft Team, Google Meet, Webex, Go To Meeting, ecc.), si terrà, previa comunicazione MEPA, presso l'Ufficio del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, sita a Santa Maria a Vico Piazza Roma n. 365, e vi potranno assistere i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate tramite l'invito che il RUP renderà pubblico prima della seduta mediante la pubblicazione di un Comunicato in corrispondenza della RDO sul MEPA. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del Comune di Santa Maria a Vico o tramite MEPA almeno 2 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione su sito informatico del Comune di Santa Maria a Vico o tramite MEPA almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà a:

- a. la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b. successivamente procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP né alla Commissione di gara, né al Comune di Santa Maria a Vico, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il RUP provvederà ad aprire la seduta relativa alla documentazione amministrativa senza visionarla applicandosi la previsione di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice ovvero della cosiddetta inversione procedimentale.

Il RUP provvederà a caricare la commissione di valutazione e la seduta, a seguire o in data diversa, proseguirà a cura della commissione stessa secondo la seguente sequenza:

- a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice procede all'esame di merito dell'Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni e della definizione dei punteggi da assegnare a ciascun concorrente;
- b) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta economica;

c) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria da parte della commissione, le operazioni riprendono a cura del RUP con l'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione dell'aggiudicatario, all'eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive.

Il Responsabile Unico del Procedimento, su proposta della Commissione, adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Una volta effettuata la chiusura della fase relativa alla documentazione amministrativa, che si concluderà con l'ammissione alla fase successiva con riserva di verifica dopo la conclusione della valutazione a cura della commissione, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della documentazione contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 30. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 29. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica; -presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 30.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 29, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P. della stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere -laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata prova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand -still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a). La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio Rogante. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice per un importo a garanzia pari ad € 2.000.000,00. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Per la progettazione esecutiva il progettista è obbligato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività dalla data di approvazione del progetto alla data di emissione del certificato di collaudo per un importo pari ad € 1.000.000,00: la polizza deve coprire oltre alle eventuali nuove spese di progettazione anche agli eventuali maggiori costi che l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione nonché i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,

l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute -relative alla stipulazione del contratto. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario i diritti di rogito spettanti all'ente.

Sono a carico dei progettisti incaricati, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, la redazione dei progetti di dettaglio e dei costruttivi di cantiere qualora la proposta migliorativa introduca variazioni al progetto posto a base d'asta. Sono a carico dei progettisti anche le eventuali varianti che si rendessero necessarie per integrare elementi progettuali non valutati nel progetto esecutivo e connessi a difetti di valutazione dell'affidatario. Tali varianti sono comunque subordinate all'autorizzazione preventiva del RUP, al parere del Direttore Lavori e del Coordinatore per la sicurezza e non possono comportare ulteriori costi per la Stazione Appaltante.

Sono a carico dei progettisti esecutivi la predisposizione di tutta la documentazione finalizzata all'ottenimento di nulla osta, pareri e/o autorizzazione all'esecuzione dell'opera.

25. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione "Chiarimenti" della piattaforma telematica di negoziazione MEPA almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel Timing di Gara. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. I chiarimenti saranno pubblicati anche sul sito web istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico: <https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/category/avvisi-notizie/gare/> che si invita a tenere costantemente in visione per gli aggiornamenti ed i chiarimenti che si rendessero necessari in relazione alla procedura.

26. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telematica MEPA in corrispondenza della specifica RDO. Nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica MEPA le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante protocollo@pec.comunesantamariaavico.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati (*i seguenti allegati non sono obbligatori e dovrà essere cura dei concorrenti verificarne la completezza e adeguarli alle prescrizioni del disciplinare, ove necessario*):

All. 1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;

All. 2 DGUE;

All. 4 - Codice di Comportamento;

All. 5 – Protocollo di legalità;

All. 6 – Dichiarazione di avvalimento;

All. 8 – Dichiarazione protocollo di legalità;

All. 9 – Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

All. 10 – Familiari conviventi;

All. 11 – Cooptazione;

All. 12 – Dichiarazione art. 80 comma 3 D.L.vo 50/2016.